



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2012, proposto da:

Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Zambardi, con domicilio eletto presso Valeria Zambardi in Venezia, S. Croce, 205;

contro

Antica Scuola dei Battuti - Ente per la Gestione di Servizi Alla Persona, rappresentato e difeso dagli avv. Erika Zanierato, Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso Erika Zanierato in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;

per l'annullamento

dell'esclusione delle ricorrenti dalla "gara per la gestione dei servizi di supporto suddivisa in lotti (servizi alberghieri ed accessori, lavanolo,

ristorazione e somministrazione materiali igienici per l'incontinenza)
comunicata con nota prot. 917 del 9 febbraio 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antica Scuola dei Battuti -
Ente per la Gestione di Servizi Alla Persona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott.
Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto

che il disciplinare di gara – che richiedeva di aver realizzato
prestazioni di pulizia in ambito socio-sanitario per almeno €
700.000,00 per ciascun anno nell'ultimo triennio e stipulato almeno
un contratto che dimostrasse l'esperienza nel settore della “pulizia di
Aziende di Servizi alla Persona (camere ospiti, palestre, ambulatori,
ecc) in strutture con almeno 350 ospiti” (cfr. l'allegato n. 1 al
disciplinare stesso, pag. 13) - non escludeva assolutamente la
possibilità di provare il possesso del predetto requisito attraverso
l'espletamento di servizi di pulizia in ambito ospedaliero: servizi,
questi ultimi, che, anzi, sono perfettamente coerenti con quelli
richiesti (in quanto svolti “in ambito socio-sanitario) dalla legge di

gara, ove erano specificamente esemplificate le prestazioni di pulizia (di aziende che si dedicano ai servizi alla persona) rese in “camere ospiti” e “ambulatori”, strutture che, appunto, sono certamente comuni anche al contesto ospedaliero, non potendosi peraltro dare alcuna rilevanza alle risposte fornite dalla stazione appaltante ai quesiti posti dai concorrenti e, in particolare al quesito n. 8, espressione di una illegittima quanto irragionevole restrizione della concorrenza;

che relativamente al secondo motivo con cui è stata giustificata l'esclusione va osservato che, a prescindere dalla considerazione che Tecnoservice srl è consorziata della capogruppo e non già della mandataria, nel caso di specie è insussistente qualsiasi violazione dell'art. 49 del codice dei contratti, alla stregua del quale l'avvalimento è sempre consentito purchè l'ausiliaria non “presti” i propri requisiti a più di un concorrente e purchè non partecipi essa stessa alla gara: il che non si è verificato nel caso in esame;

che, dunque, per le suesposte argomentazioni il ricorso è fondato e va accolto;

che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità delle questione affrontate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati in via

principale.

Compensa le spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)